

Civile Sent. Sez. U Num. 22405 Anno 2018

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 13/08/2018

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 22783/2015 R.G. proposto da:

KRUG WOLFGANG

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Salvoni, con domicilio eletto in Roma, via Chelini, n. 6, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Vito

- *ricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

694
17

contro

NRW BANK

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerhart Gostner e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5

- controricorrente -

contro

POWERSAFER ITALIA S.R.L.

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3142, depositata in data 16 luglio 2015;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 7 novembre 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l'avv. Vito, munito di delega;

sentito per la controricorrente l'avv. Albin, munito di delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il cittadino tedesco Wolfgang Krug conveniva in giudizio la NRW Bank, la Stadsparkasse Wuppertal (nei cui confronti avrebbe poi rinunciato alle domande) e la Powersafwr Italia S.r.l., chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia delle obbligazioni di garanzia da lui assunte nei confronti della NRW Bank e delle conseguenti cessioni ed azioni esecutive.

2. Con sentenza emessa il 13 dicembre 2011 il Tribunale di Milano dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. In particolare, rilevata in ordine alle garanzie ipotecarie, che riguardavano immobili ubicati in Germania, la competenza giurisdizionale esclusiva, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, del giudice dello Stato membro in cui erano situati detti beni immobili, si osservava che tutte le parti avevano residenza in Germania, ad eccezione della Powersafer Italia, nei cui confronti, tuttavia, non erano state rivolte domande.

Doveva pertanto escludersi un interesse in capo a detta società alla partecipazione al giudizio (giustificata dall'attore dal fine di rendere opponibile alla stessa, alla cui partecipazione egli era interessato, la propria libertà da obbligazioni gravose), ragion per cui non era ravvisabile la sussistenza una connessione tale da consentire una deroga della competenza ai sensi dell'art. 6 n. 1 del Reg. n. 44 del 2001, dovendosi viceversa applicare il principio secondo cui tale deroga non opera allorché l'evocazione in giudizio di uno dei convenuti appaia artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza giurisdizionale.

3. La corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Krug per difetto di specificità, ed ha in ogni caso ribadito che nella specie la chiamata in giudizio della Powersafer non era giustificata, in quanto l'intenzione dell'appellante di divenirne socio escludeva l'esistenza di rapporti che potessero avere una connessione con le obbligazioni con la NWR Bank – come evidenziava l'assenza di domande proposte nei confronti della stessa Powersafer – ragion per cui

non era in alcun modo ipotizzabile la necessità di una trattazione unitaria al fine di evitare decisioni fra loro incompatibili.

Sono stati altresì confermate le statuizioni in merito al regolamento delle spese processuali e alla responsabilità ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., i cui presupposti sono stati ravvisati anche in relazione al giudizio di appello, con condanna del Krug al pagamento, per tale titolo, della somma di euro 15.000,00.

4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Krug, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso NWR Bank.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si ribadisce la competenza giurisdizionale del giudice italiano, sostenendosi che il domicilio del ricorrente, in relazione alle garanzie fideiussorie in favore dell'istituto di credito tedesco, le quali assumerebbero un "ruolo preponderante" nella presente vicenda processuale, dovrebbe individuarsi in Italia, in considerazione della "futura partecipazione a Powersafer Italia S.r.l.": l'azione di accertamento negativo proposta dal sig. Krug coinvolgerebbe rapporti giuridici che si riverbererebbero nei confronti della predetta società, ancorché nei confronti della stessa non siano state avanzate domande. Di conseguenza, in virtù del rilievo attribuito alla connessione dal Regolamento UE n. 1215 del 2012, dovrebbe affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, non potendo dubitarsi dell'interesse concreto, in capo al ricorrente, di definire, attraverso l'azione di accertamento negativo, la propria posizione, onde poter realizzare la propria partecipazione alla suddetta società.

2. La censura presenta plurimi aspetti di manifesta infondatezza.

2.1. In primo luogo deve evidenziarsi l'erroneità del riferimento al Regolamento UE n. 1215 del 2012, che, come dispone l'art. 66, si applica alle azioni proposte - diversamente da quella in esame, introdotta nell'anno 2010 - successivamente al 10 gennaio 2015.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha fatto riferimento (oltre all'art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che radica la competenza giurisdizionale nel luogo in cui si trovano i beni immobili ipotecati, nella specie situati in territorio tedesco) all'art. 6, n. 1, di detto regolamento, che prevede che un soggetto può essere anche chiamato in giudizio *<< in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili >>*.

2.2. In virtù di tale disposizione, che costituisce una deroga al principio generale del foro del convenuto, ed è pertanto di stretta interpretazione (Corte giustizia, 1° dicembre 2011, Painer, punto 74), il mero cumulo soggettivo non può assumere rilievo, dovendosi verificare la ricorrenza di un vincolo di connessione tra le domande tale da comportare la concreta evenienza di decisioni fra loro incompatibili, essendosi per altro precisato che, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (Corte giustizia, 11 agosto 2007, Freeport, punto 40; Corte giustizia, 11 aprile 2013, Sapir, punto 43).



In tal senso depone anche la giurisprudenza di queste Sezioni unite, che di recente, proprio in conformità ai principi affermati dalla Corte di giustizia, hanno ribadito, in tema di connessione, che, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (Cass., Sez. U, 11 maggio 2017, n. 11519).

2.3. In virtù dei principi sopra richiamati, ed alla luce del complessivo orientamento rigoroso in materia della determinazione della giurisdizione in relazione alle domande connesse, deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente si collochi all'esterno di detto perimetro, assumendo, come si dirà, una funzione assolutamente strumentale, in quanto, come perspicuamente evidenziato nell'impugnata decisione, il tema della connessione è assolutamente eliso dalla circostanza che nei confronti della Powersafer Italia S.r.l. - del tutto estranea alla vicende evocate in giudizio - non risulta proposta domanda alcuna.

Come emerge dallo stesso ricorso, detta società italiana è stata chiamata in giudizio <<*in quanto soggetto interessato alla richiesta di accertamento negativo*>>.

In particolare si sostiene, così introducendosi anche una nozione di domicilio fondata su un aspetto - quale la mera intenzione del Krug di acquisire una partecipazione in detta società - del tutto ipotetico, che <<*la dichiarazione di invalidità delle garanzie personali e la conseguente possibilità di partecipare a Powersafer Italia S.r.l. nonché procedere agli investimenti promessi - dietro nuove garanzie bancarie in Italia - siano strettamente connessi*>>. Non è chi non veda come in

tal modo l'individuazione della competenza giurisdizionale non sia prospettata sulla base di una connessione giuridicamente rilevante, vale a dire fra domande avanzate in sede giurisdizionale, proponendosi un evanescente legame fra una domanda e una mera situazione di fatto, per altro non priva di contorni artificiosi e vaghi.

2.4. In realtà, il ricorso a una domanda di accertamento negativo davanti al giudice italiano allo scopo di creare una situazione di litispendenza, evidentemente propiziato dall'interpretazione estensiva resa dalla Corte di giustizia in merito all'art. 27 del Regolamento n. 44 del 2001 (sentenza 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, Taty, secondo cui sussiste litispendenza anche quando siano proposte, tra le stesse parti, due domande di accertamento negativo, ovvero una domanda di accertamento positivo e una domanda di accertamento negativo in ordine al medesimo bene della vita), sarebbe rimasto frustrato in presenza dei medesimi criteri – tanto nel giudizio pendente in Germania, quanto in quello promosso a Milano - di individuazione della competenza giurisdizionale, tutti convergenti nell'attribuzione della stessa al giudice tedesco. L'elemento differenziale, costituito dalla chiamata in giudizio della citata Powersafer, a ben vedere assolutamente priva di un interesse giuridicamente rilevante rispetto alla pronuncia e, come già evidenziato, non destinataria di alcuna domanda, disvela il carattere pretestuoso del coinvolgimento di detta società al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione (Cass., Sez. U, 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass., Sez. U, 12 marzo 2009, n. 5965; Cass., Sez. U, 19 ottobre 2006, n. 6217; Cass., Sez. U, 3 aprile 2000, n. 86).



Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente in tema di giurisdizione.

4. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente contesta il giudizio espresso dalla corte distrettuale in merito alla ricorrenza della responsabilità ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. : ribadita la fondatezza della questione di giurisdizione riproposta in grado di appello (nonché in questa sede), si sostiene che la pretestuosità dell'azione, correlata alla chiamata in giudizio della Powersafer Italia S.r.l., avrebbe dovuto essere eccepita da quest'ultima, che, al contrario, era rimasta contumace.

4.1. La censura è infondata. Richiamate, quanto alla manifesta infondatezza e alla natura strumentale dell'azione proposta, nonché dell'impugnazione avverso la decisione di primo grado, le considerazioni svolte in relazione alla disamina del primo motivo, deve in primo luogo rilevarsi che la condanna nei confronti del Krug, espressamente pronunciata ai sensi dell'art. 96, cod. proc. civ., comma 3, appare corretta sotto il profilo del diritto intertemporale, essendo detta norma applicabile *ratione temporis* nel presente giudizio, iniziato con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2010 e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69. Come già rilevato da questa Corte, per l'applicazione di tale norma non si richiede – differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - né la domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), né la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003).

Militano in tal senso tanto l'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto il rilievo che non può considerarsi censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570), essendo necessario verificare, alla stregua i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria (Cass., 18 novembre 2014, n. 24564), la ricorrenza dei requisiti della mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620).

4.2. Non può omettersi di richiamare, poi, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale in base al quale la norma in esame deve intendersi intesa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cod. proc. civ., in maniera tale da realizzare un vero e proprio abuso della *potestas agendi*, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.



La corte di appello ha posto in evidenza come, attraverso l'artificiosa evocazione in giudizio della Powersafer, il Krug ha perseguito lo scopo di bloccare, in virtù del meccanismo previsto dall'art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001, le azioni promosse in Germania dalla NRW Baank, la quale, oltre al ritardo nella definizione dei procedimenti stessi, ha dovuto sopportare ingiustificati disagi ed oneri.

Non si comprende, poi, a fronte di un norma intesa a salvaguardare, oltre alle finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, anche gli interessi della parte vittoriosa (come si desume dall'imprescindibile legame fra la condanna alle spese e al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 del cod. proc. civ.), per quale ragione la natura pretestuosa dell'azione e del gravame non avrebbe dovuto – per il fine sopra indicato - essere rilevata dalla corte distrettuale, in quanto, come si sostiene nel ricorso, avrebbe potuto essere eccepita unicamente dalla S.r.l. Powersafer Italia: in tal modo, da un lato si vorrebbe inibire al giudice del merito un accertamento doveroso, dall'altro si attribuisce alla scelta della parte (di natura discrezionale, ma nella specie a maggior ragione determinata dal fatto di non essere destinataria di alcuna domanda) di rimanere contumace un significato nettamente contrastante con il principio, costantemente affermato da questa Corte (v., per tutte, Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), secondo cui l'eventuale contumacia non assume valore di non contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori.

4.3. Sussistono anche in questa sede, avuto riguardo all'evidenziato e palese contrasto delle censure con consolidati principi in tema di giurisdizione, con particolare riferimento ai temi della litispendenza fra

procedimenti connessi e, soprattutto, alla totale carenza di domande nei confronti della convenuta Powersafer, i presupposti per condannare il ricorrente ad un'ulteriore somma ai sensi della richiamata norma, la quale va determinata in via equitativa, nella misura di euro 7000,00, avuto riguardo all'importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass., 14 ottobre 2016, n.20732).

5. IL terzo mezzo, con il quale si sostiene l'illegittimità della condanna al pagamento dell'IVA relativa alla prestazioni professionali e, con riferimento alla decisione di primo grado, alla CPA, è inammissibile.

La questione riferibile al dispositivo della sentenza del Tribunale presenta i caratteri della novità, in quanto non risulta affrontata nella decisione di primo grado, né in alcun modo dedotta in appello.

Quanto al provvedimento impugnato, deve rilevarsi che nel dispositivo manca un esplicito riferimento all'IVA: la generica condanna al pagamento << degli accessori di legge >> implica che gli stessi oneri siano da sopportare nella misura in cui risultino effettivamente dovuti (in realtà lo stesso ricorrente sostiene che nel dispositivo avrebbe dovuto inserirsi la pleonastica dizione "*se dovuti*", <<*dovendo tale circostanza, vale a dire l'applicazione dell'IVA e della CPA, essere verificata al momento del pagamento*>>).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, nonché dell'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3, come sopra determinata.

Trova infine applicazione - in difetto di discrezionalità al riguardo (Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) - il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3, della somma di euro 7.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Λ /